

Eccezione giustificata all'abolizione del divieto di cumulo

Al dipendente part-time la pensione resta ridotta

Fabio Venanzi

Il dipendente che trasforma il proprio rapporto di lavoro in **part-time** e percepisce un trattamento pensionistico ridotto, per effetto della prosecuzione del rapporto di lavoro, non può pretendere la pensione nella sua interezza, nonostante l'abolizione del divieto di cumulo previsto dalla legge 289/2002. Tanto afferma la Suprema Corte di **Cassazione** con la sentenza depositata ieri relativa al ricorso 25647/2009. La questione nasce dal ricorso presentato dall'Inps a seguito di un giudizio promosso da una ricorrente che reclamava la pensione ordinaria di vec-

chiaia in misura piena a partire dal 1° gennaio 2003, in luogo di quella ridotta per effetto del part-time, in applicazione dell'articolo 44 della legge in parola poiché, con tale norma, era stato abrogato il divieto di cumulo - sia totale sia parziale - fra pensione e retribuzione. L'Inps, dopo essere stato soccombente nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso. Questo è stato accolto e la sentenza di secondo grado impugnata è stata cassata senza rinvio potendo la causa essere decisa nel merito. La Suprema Corte, nel ripercorrere le principali tappe del divieto di cumulo, conferma che la pensio-

ne di anzianità dei dipendenti privati è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro; in caso contrario, infatti, non pare possibile percepire il trattamento pensionistico. L'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensioni e reddito è stato più volte ripreso dal legislatore nel corso degli anni, fino a giungere all'articolo 19 del decreto legge 112/2008 che ha "liberalizzato" definitivamente la materia. I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato come il carattere eccezionale della disciplina non può essere derogato da norme successive aventi valenza generale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Inps. Indicati i documenti che nonostante la semplificazione non possono essere eliminati

Autocertificazione con limiti

Sopravvivono Durc, agibilità, accertamenti medico legali

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il certificato di agibilità, le attestazioni di regolarità contributiva non possono essere sostituiti con un'autocertificazione dell'interessato, nonostante la **decertificazione** prevista dal collegato lavoro. Lo ribadisce l'**Inps** nella circolare 47/2012 diffusa ieri.

L'Istituto di previdenza fa il punto sulla norma mirante alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, ricordando che l'articolo 15 della legge 183/2011 ha rafforzato il principio secondo cui la Pa deve acquisire d'ufficio le informazioni che sono necessarie allo svolgimento dell'istruttoria chiedendole all'amministrazione che le detiene.

In tal senso le modifiche intro-

dotte dal collegato impongono alle Pubbliche amministrazioni non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà ma anche di accettarli (se prodotti di iniziativa dell'utente). Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In quelli con gli organi della Pa e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle autocertificazioni. A tal fine è previsto che sui certificati rilasciati dalla Pa sia apposta la dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Se il funzionario accetta un documento che reca tale formula commette un illecito disciplinare.

Così, i vertici dell'Istituto invi-

tano le proprie strutture ad acquisire d'ufficio i dati necessari a istruire i processi amministrativi (a tal fine si stanno implementando i canali telematici) accettando, se del caso, le autocertificazioni. Quando si rende necessario acquisire agli atti dei dati contenuti in un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelli che possono essere sostituiti da dichiarazioni del cittadino, allora quest'ultimo ha l'obbligo di fornire le indicazioni per il reperimento delle informazioni.

Alcune informazioni, però, non possono essere autocertificate. Oltre a quelle già menzionate si contano la certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inail e i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche. Si tratta, infatti, di documen-

ti rilasciati all'esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Questi documenti possono essere presentati in copia, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale in cui l'interessato deve anche dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Inoltre, secondo l'**Inps**, il legislatore è intervenuto in materia per limitare la certificazione senza, tuttavia, intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l'autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento. Permane, così, per l'**Inps** la possibilità richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure che prevedono la partecipazione di numerosi soggetti, per una valutazione comparativa di titoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ai pensionati canadesi una penale da Parmalat

Ipensionati canadesi hanno la meglio sui francesi di Lactalis. Il fondo previdenziale degli insegnanti dell'Ontario (Otpfb) ha vinto l'arbitrato sulla penale che dovrebbe ricevere da Parmalat dopo il passaggio del controllo di Collecchio a Lactalis. Il fondo ha infatti erogato nel 2004 un finanziamento da 530 milioni di dollari canadesi a Parmalat Dairy & Bakery, l'attuale Parmalat Canada, ma il contratto di finanziamento prevede l'assunzione a carico di Parmalat di un impegno a corrispondere al finanziatore una somma pari al 10% del valore del capitale azionario di Parmalat Canada in caso di cambio di controllo. Adesso un arbitrato ha sancito che il passaggio di controllo è avvenuto. Partita chiusa? Forse. «Parmalat - è stato comunicato - sta analizzando la decisione dell'arbitro, anche al fine di valutare i rimedi disponibili, inclusa l'opportunità di proporre appello». (R.Fi.)



Il 17 aprile

Cgil in piazza per le pensioni e 350 mila «esodati»

ROMA — La Cgil ha indetto una manifestazione nazionale a Roma per il 17 aprile contro la riforma delle pensioni e per chiedere al governo di risolvere il problema degli «esodati», circa 350 mila, secondo le ultime stime, che rischiano di trovarsi senza stipendio (a causa delle crisi aziendali) e senza pensione (a causa della riforma che ha spostato in avanti i requisiti). Infine l'iniziativa, spiega il segretario confederale Vera Lamonica, è anche per sollecitare l'esecutivo a risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose per i lavoratori passati dall'Indap all'Inps. Resta alta anche la polemica sul fronte della scuola perché il governo ha confermato che non sono in vista norme specifiche per il comparto, dove, secondo i sindacati, andrebbe spostato al prossimo 31 agosto il termine per poter andare in pensione con le vecchie regole per chi ha maturato i requisiti, considerando che l'anno scolastico non coincide con quello solare. Per ora, l'unico punto che il governo è intenzionato ad affrontare è quello degli «esodati», dove è atteso un provvedimento entro giugno. Per ora si sta facendo il monitoraggio esatto delle persone interessate e delle risorse necessarie per fornire un sussidio. Di tutti questi temi e dello stato del sistema pensionistico in Italia dopo le recenti riforme si parlerà dal 10 al 12 maggio a Milano nella seconda Giornata nazionale della previdenza. L'iniziativa,

organizzata da Itinerari previdenziali col supporto di Prometeia e Fondazione collegio delle Università milanesi, è stata presentata ieri da Alberto Brambilla e Paolo Onofri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCADENZA INPS
Disoccupazione
Le domande
entro sabato

Sabato 31 marzo sarà l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola e di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

L'Istituto di previdenza fa sapere, con un comunicato stampa, che il sabato non è considerato, al contrario della domenica, un giorno utile a prorogare il termine. E che «nonostante la chiusura delle strutture territoriali Inps nella giornata del sabato, in considerazione dell'avvenuta telematizzazione delle domande in questione, della residualità delle domande presentate presso gli sportelli Inps e della possibilità di presentazione delle stesse tramite più canali (servizi online per il cittadino, enti di Patronato, Contact Center 803164, nonché per posta o per fax), non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola e non agricola con requisiti ridotti presentate in data successiva al 31 marzo 2012».

Attenzione, dunque, a non oltrepassare il limite temporale dettato, perché l'Inps non ammette deroghe.

© Riproduzione riservata



DISOCCUPAZIONE

***Istanze
entro
sabato***

DI CARLA DE LELLIS

Entro sabato le domande di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione agricola. Lo ricorda l'Inps in un comunicato. Il termine di presentazione è fissato al 31 marzo, a meno che tale data non cada di domenica o in un giorno festivo. Poiché quest'anno il 31 marzo cade di sabato, giorno considerato non festivo, tale data è utile per la presentazione delle domande. Infatti, spiega l'Inps, nonostante la chiusura delle strutture territoriali nella giornata del sabato, in considerazione dell'avvenuta telematizzazione delle domande, della residualità delle domande presentate presso gli sportelli e della possibilità di presentazione delle stesse tramite più canali (servizi online per il cittadino, enti di Patronato, Contact Center 803164, nonché per posta o per fax), non saranno ritenute valide le domande presentate in data successiva al 31 marzo 2012.



I dati 2011 alla II giornata della previdenza

Fondi integrativi, +5,7% di iscritti

DI SIMONA D'ALESSIO

Cinque milioni 572 mila lavoratori alla fine del 2011 risultano iscritti a una forma di previdenza complementare (+5,7% rispetto all'anno precedente), e le risorse destinate alle prestazioni superano quota 88,6 miliardi di euro, con un salto in avanti del 6,5% in 12 mesi. Casse privatizzate e fondi pensione, inoltre, amministrano attualmente oltre 120 miliardi, che diventano, però, 159 se si conteggiano anche le gestioni in mano alle fondazioni bancarie, un patrimonio soltanto in piccola parte investito in Italia, ma che potrebbe, invece, incidere positivamente sul prodotto interno lordo, sull'occupazione e, in generale, sullo sviluppo del nostro paese. Riflessioni, queste, che preludono alla seconda edizione della giornata nazionale della previdenza, promossa da Itinerari previdenziali con il supporto di Prometeia e Fondazione collegio delle università milanesi nel capoluogo lombardo dal 10 al 12 maggio, le cui iniziative sono state presentate ieri, a Roma; fra gli eventi legati al progetto, la firma di un protocollo d'intesa fra gli organizzatori e la federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza, uniti nella diffusione

della cultura pensionistica nel territorio nazionale.

Entrando nelle pieghe dell'offerta complementare, si scopre che scende di poco il numero complessivo degli iscritti ai fondi pensione negoziali (1,994 milioni contro i 2,011 del 2010, pari a -0,8%), un dato che risente della contrazione dei lavoratori dipendenti del settore privato per effetto della crisi globale, le cui adesioni calano da 1,87 a 1,844 milioni (-1,4%); in rialzo, al contrario, la scelta dei fondi pensione aperti (da 848,4 mila a 881,1 mila), con un incremento del 3,8%, mentre le opzioni a favore dei nuovi Pip (Piani individuali pensionistici, ovvero i modelli realizzati sottoscrivendo un'assicurazione sulla vita ai fini previdenziali) da 1,16 milioni crescono a 1,451, pari a +25,1%. E le risorse di enti privatizzati e fondi complementari potrebbero avere interessanti ricadute sul tessuto della penisola, mediante investimenti finanziari mirati, tanto più che, sottolineano gli ideatori della tre giorni milanese, «gran parte dei contributi è proveniente dal tfr». Pertanto, individuare nuovi strumenti come «cambiali finanziarie, fondo di garanzia, etc» consentirebbe un miglioramento del pil e, nel contempo, favorirebbe anche «un incremento della contribuzione».



I CHIARIMENTI DELL'INPS PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE

Retribuzioni convenzionali 2012 per lavoratori all'estero

DI LORENZO DI PACE, ANDREA COSTA E FRANCESCO DELLI FALCONI*

Con la Circolare n. 40 del 2012 l'Inps ha fornito le proprie istruzioni operative in merito all'utilizzo delle retribuzioni convenzionali per la determinazione dei contributi dovuti nel 2012 a favore dei lavoratori operanti all'estero.

Rispetto alle circolari emanate dall'Istituto negli anni precedenti, occorre rilevare come venga chiarito che la determinazione della base imponibile previdenziale su base convenzionale deve essere adottata, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento, non solo per i cittadini italiani e comunitari assunti in Italia ed operanti all'estero in Paesi extracomunitari, ma anche per i lavoratori extraUe. La tutela dei lavoratori extracomunitari è accordata, in ossequio al principio di parità di trattamento, a condizione che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- siano privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma risultino in possesso di

regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.

Per quanto attiene al campo di applicazione, il provvedimento conferma l'orientamento seguito dall'Istituto di determinare il carico contributivo sulla base delle retribuzioni convenzionali esclusivamente nell'ipotesi di invio di lavoratori dipendenti in Paesi non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero in Paesi convenzionati con l'Italia, ma con riferimento alle sole assicurazioni obbligatorie non contemplate negli accordi.

Al riguardo, occorre però evidenziare come tale impostazione non trovi conforto nella dottrina maggioritaria e, soprattutto, in un recente filone giurisprudenziale che al contrario, in ossequio al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive introdotta dalla L. 622/96 e dal D. Lgs. 314/97, ritiene che, laddove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., la determinazione del debito tributario nonché di quello assistenziale e previdenziale debba avvenire, sempre e comunque sulla base delle retribuzioni convenzionali, indipendentemente dallo Stato estero presso cui viene svolta l'attività lavorativa, nonché

dalla circostanza che con lo stesso sia in vigore o meno un accordo di sicurezza sociale.

Con riferimento poi alle modalità applicative, anche in considerazione della ritardata emanazione del D.M. di determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2012, è previsto che i datori di lavoro che abbiano operato in difformità delle istruzioni impartite con la circolare in commento nei mesi di gennaio e febbraio 2012 possano procedere alla regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi.

Nello specifico, l'Istituto chiarisce che la regolarizzazione debba essere effettuata entro il 16 giugno p.v.; nel compilare il modello UNIEMENS i datori di lavoro dovranno:

- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1.1.2012 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- portare in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione le differenze, da riportare nell'elemento "Imponibile" di "Dati Retributivi" di "Denuncia Individuale", calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

***Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma**



Il ministero dà due mesi in più per l'invio delle informazioni relative al 2011

Usuranti, slitta la denuncia

Entro maggio la comunicazione sul lavoro notturno

DI DANIELE CIRIOLI

Prorogata la comunicazione delle attività usuranti. Slitta infatti al 31 maggio il termine previsto per sabato prossimo (31 marzo), quale scadenza per denunciare, tra l'altro, l'esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici durante il 2011, sanzionato con la multa da 500 a 1.500 euro (primo appuntamento dopo la riforma dei lavori usuranti dello scorso anno). Lo stabilisce il ministero del lavoro con la nota protocollo n. 4383 di ieri. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi* sono in arrivo nuovi chiarimenti sui contenuti della denuncia (sarà dovuta solo per lavoro notturno «effettivo»).

La denuncia. L'adempimento rientra nelle nuove comunicazioni cui sono obbligati, a partire dall'anno 2011, tutti i datori di lavoro che svolgono attività faticose e pesanti, come individuate dal dlgs n. 67/2011 che ha riformato la disciplina cosiddetta dei «lavori usuranti» (benefici pensionistici). Come stabilito nel dm 20 settembre 2011 e spiegato nella nota operativa del ministero n. 4724/2011 (si veda *ItaliaOggi* del 29 novembre 2011), le comunicazioni da effettuare con il modello «Lav_Us» sono di due tipi: di inizio attività e di monitoraggio. La comunicazione di inizio attività è obbligatoria per le lavorazioni cosiddette a catena e deve essere fatta entro 30 giorni (dall'avvio delle attività); per la mancata comunicazione è prevista la sanzione da 500 a 1.500 euro. Il secondo tipo di comunicazione è di monitoraggio annuale, ed è quella interessata dalla proroga. Va fatta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e riguarda tutte le attività che sono usuranti: lavorazioni considerate usuranti dal dm 1999 (è il cosiddetto decreto Salvi), lavoro notturno, lavorazioni «a catena» e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

I chiarimenti in arrivo. La

PIÙ TEMPO

L'ADEMPIMENTO

Comunicazione annuale (anno 2011) relativa allo svolgimento di attività usuranti (lavorazioni a catena, lavoro notturno ecc.)

IL TERMINE

È fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Con riferimento all'anno 2011, il termine è stato prorogato al 31 maggio 2012

LA SANZIONE

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione da 500 a 1.500 euro se relativa a lavoro notturno

proroga, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, è stata decisa durante un incontro svoltosi la scorsa settimana, dove sono state analizzate le difficoltà del nuovo obbligo tra cui l'impossibilità di ricorrere all'insediamento cosiddetto massimo dei dati. Problema ora risolto, previa comunicazione da inviare all'indirizzo email aiutotecnicoCO@lavoro.gov.it che rilascia apposita autorizzazione. In secondo luogo, contrariamente a quanto finora stabilito, il ministero si appresta a precisare che la nuova comunicazione dovrà riguardare, da un lato, soltanto le ipotesi di svolgimento «effettivo» del lavoro notturno e, dall'altro, esclusivamente le ipotesi di svolgimento di lavoro notturno per almeno tre ore giornaliere nell'arco dell'intero anno (quindi con esclusione di periodi inferiori).

—© Riproduzione riservata—



Mancata presentazione del modello

Dm 10, l'evasione è dietro l'angolo

DI DARIO FERRARA

Occhio ai Dm 10: chi tarda a presentare il modello alle gestioni previdenziali si rende responsabile di evasione contributiva, anche se è ammessa una sorta di «ravvedimento operoso». Lo precisa l'ordinanza 4918/12, pubblicata dalla sesta sezione civile della Cassazione, ricordando che nei casi di «crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000» e non esauriti quanto al pagamento delle sanzioni, il contribuente deve pagare le «penalità» secondo la normativa previgente, salvo acquisto del diritto di credito per la differenza da far valere in sede di conguaglio secondo le modalità da stabilire.

Una tantum. È escluso che l'azienda intempestiva nell'adempiere agli obblighi nei confronti dell'Inps vada incontro a una semplice omissione contributiva. La tardiva presentazione del modello Dm 10 - spiegano infatti i giudici con l'ermellino - ricade nella previsione della lettera b) dell'articolo 1, comma 217, della legge 662/96 che commina una sanzione una tantum: il pagamento, tuttavia, può essere evitato grazie alla modifica apportata alla disposizione dall'articolo 59, secondo comma, della legge 449/97. E la strada è una sola: confessare l'evasione. Ma attenzione, ammettere la responsabilità è meglio: ottiene il colpo di spugna il datore che denuncia la propria situazione debitoria prima di essere scoperto, cioè prima che gli enti impositori si facciano vivi con richieste e contestazioni, e comunque entro sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dei contributi. Il tutto a patto di effettuare in concreto il pagamento entro 30 giorni dalla denuncia.

Conguaglio Inps. Deve essere ricordata, a questo proposito, la modifica introdotta dall'articolo 116 della 388/00: la normativa stabilisce una diversa disciplina delle sanzioni per il mancato tempestivo pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali; il comma 18 contiene una disposizione transitoria secondo la quale per i crediti in essere accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute

nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217-224 dell'articolo 1 della legge 662/96. Il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 dell'articolo 1, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente.

—© Riproduzione riservata—



SCADE TERMINE PER VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Enasarco, il Firr si paga online

Con l'acronimo Firr si indica il Fondo indennità di risoluzione del rapporto che viene accantonato, presso la Fondazione Enasarco, dalle aziende mandanti in favore di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti alla Cassa, compresi quelli operanti in forma di società di persone o in forma di società di capitali. Una volta cessato il rapporto di agenzia, è la Fondazione stessa a liquidare al lavoratore tutte le somme maturate fino a quel momento. L'obbligo di accantonamento degli importi spettanti all'agente a titolo di Firr è disciplinato dagli accordi economici collettivi (del giugno 1956 e dell'ottobre 1958, resi validi da successivi dpr). Il versamento è obbligatorio, però, anche per le parti che, pur non essendo aderenti ad alcuna organizzazione firmataria di tali accordi, possono richiamarli nel contratto di agenzia. Per le ditte estere, invece, l'accantonamento è facoltativo.

Gli importi vanno versati a Enasarco annualmente, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. In questi giorni scade, quindi, il termine per i pagamenti relativi al Firr 2011. La somma da pagare viene calcolata sulla base dell'importo totale delle provvigioni liquidate a ciascun agente nell'anno solare precedente senza limiti di massima, tenendo conto della tipologia di mandato (monomandatario o plurimandatario) e del numero di mesi di durata del mandato stesso. Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso, concorso spese e premi. Non è invece assoggettata al contributo l'indennità di preavviso. L'obbligo di versamento si interrompe al momento della chiusura del mandato di agenzia. Per questo è l'azienda stessa che liquida all'agente il Firr relativo all'anno della cessazione del mandato, applicando, per gli agenti individuali oppure operanti come società di persone, una ritenuta del 20%. I versamenti possono essere effettuati tramite il sito istituzionale www.enasarco.it. L'azienda abilitata ai servizi online potrà accedere nell'area riservata InEnasarco e compilare la distinta online. Nel campo *provvigione* verrà visualizzata in automatico, per ciascun agente,

la somma delle provvigioni inserite nelle distinte del Fondo Previdenza dei quattro trimestri dell'anno precedente, cioè quelle maturate fino al raggiungimento del massimale, con il relativo calcolo del Firr da versare. Ma il campo è modificabile dall'utente: qualora le provvigioni effettivamente liquidate all'agente fossero differenti, si potrà inserire la cifra esatta. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bollettino bancario Mav (da stampare in linea) o con addebito su conto corrente (Rid) se la delega è attiva. In questo ultimo caso, visti i tempi necessari agli istituti bancari, la distinta va confermata circa dieci giorni prima della scadenza dei termini. È inoltre a disposizione sul sito anche un calcolatore online che fornisce l'importo preciso da inserire nella distinta. Si consiglia alle ditte di avvalersi di questo utile strumento, che consente di eliminare gli errori che potrebbero verificarsi nella fase di conteggio. Entro 30 giorni dalla chiusura di un mandato di agenzia, l'azienda, con un'operazione che può essere comodamente effettuata accedendo all'area riservata del sito, dovrà darne comunicazione alla Fondazione. Indicando la modalità di liquidazione concordata con l'agente, farà partire la richiesta, riducendo così al minimo i tempi di pagamento. Per l'erogazione del Firr si può scegliere tra diverse opzioni: accreditato sul conto corrente bancario/postale, disponibilità della somma presso la Bnl o assegno non trasferibile.

Dall'inizio di quest'anno, grazie alla procedura Total Firr Web, anche lo stesso agente può comunicare la cessazione collegandosi, sul sito, alla propria area riservata. In questo caso, l'azienda mandante riceverà subito una mail (o, in alternativa, una lettera) contenente la comunicazione della chiusura del mandato, e avrà 10 giorni di tempo per bloccare la liquidazione o comunicare eventuali modifiche. In caso di silenzio/assenso e al termine dei dieci giorni, la Fondazione procederà comunque alla liquidazione.

Tutte le informazioni dettagliate sul Firr, sulla contribuzione, sulle modalità di liquidazione sono disponibili nel sito della Fondazione all'indirizzo: http://www.enasarco.it/Guida/come_calcolare_il_firr.

Articolo a cura di
FONDAZIONE ENASARCO





Osservatorio previdenza

Comprendere meglio la riforma Monti-Fornero

Non tutti perdono

I giovani che a 63 anni avranno la possibilità di avere una pensione di anzianità con 20 anni di contribuzione, gli autonomi e i parasubordinati, che potranno ottenere assegni più alti, anche se dovranno pagare contributi più pesanti, sono solo due esempi di categorie che non avranno solo svantaggi dai recenti cambiamenti normativi

a cura di Epheso Ia, in collaborazione con Andrea Milesio

Riprendiamo l'analisi della riforma delle pensioni attraverso l'indagine di casi specifici, trattando anche alcuni argomenti lasciati in sospeso nello scorso appuntamento, che possono generare talvolta risultati controintuitivi nel raffronto pre e post riforma.


PER I GIOVANI UNA NUOVA PENSIONE DI ANZIANITÀ


Un nuovo canale di pensionamento post riforma, riservato in questo caso solo a chi fa riferimento al calcolo contributivo puro (i più giovani, che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995), è quello dei 63 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo della pensione oltre la soglia di 2,8 volte l'assegno sociale (requisiti anch'essi, è bene ricordarlo, che si adeguano alla crescente speranza di vita e che aumentano con il passare del tempo). Questa opportunità, in controtendenza, è un canale di uscita più favorevole per i più giovani, spesso ben evidente nei raffronti. Per pensioni ma-

turate superiori a questa soglia in realtà il requisito di pensione si è fatto più favorevole rispetto al passato, portando di fatto la possibilità di andare in pensione in anticipo, rispetto alla legge vigente in precedenza.

GLI AUTONOMI E I PARASUBORDINATI

I lavoratori autonomi-artigiani, commercianti e coltivatori diretti, ma anche gli agenti e rappresentanti di commercio (o promotori finanziari) insieme ai parasubordinati (Co.co.Pro.) hanno subito, in questa riforma, un più o meno notevole incremento del livello di contributi (si veda la tabella 1) che comporta di fatto un aumento considerevolmente proporzionale dei trattamenti pensionistici. Non inganni anche qui l'apparente incongruità dei valori pensionistici attesi, pressappoco con i medesimi requisiti di pensione, ben più elevati nel caso del post riforma. In realtà ciò è dovuto essenzialmente al fatto che sono aumentati, appunto, i contributi versati e che ciò, nel sistema contributivo, provoca un diretto incremento dell'assegno pensionistico.





« In
precedenza il
numero
massimo di anni
considerati dal
calcolo
retributivo era
limitato
a 40 »

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'INTRODUZIONE DEL CALCOLO CONTRIBUTIVO

PER TUTTI

La rivisitazione introdotta dalla riforma dei dettagli del calcolo contributivo, ha consentito che tutti possano fruire del prolungamento dell'attività fino alla soglia dei 70 anni, senza subire penalizzazioni nel computo del coefficiente di conversione della quota di pensione contributiva. Questa miglioria, in tutti i casi dove l'età di pensione è elevata (oltre i 65 anni), si trasforma in una migliore pensione nel quadro normativo post riforma.



Inoltre è stata ampiamente pubblicizzata l'introduzione dal 2012 del calcolo contributivo anche per chi, avendo più di 18 anni di contribuzio-

Tabella 1 - Variazione dell'aliquota contributiva

Anno	Artigiani	Commercianti	Parasubordinati attività primaria
2010-2011	20%	20.09%	27% (+0,72% per maternità ed assegni familiari)
2012	21.30%	21.39%	-
2013	21.75%	21.75%	-
2014	22.20%	22.20%	-
2015	22.65%	22.65%	-
2016	23.10%	23.10%	-
2017	23.55%	23.55%	-
2018 (a regime)	24.00%	24.00%	-

NOTA: TABELLE PER I LAVORATORI DEL CONTRIBUTIVO PURO. CI SONO ALCUNE DIFFERENZE SULLA CONTRIBUTUZIONE PER GLI ADERENTI AL REGIME MISTO

**Caso 1 – Uomo, nato nel 1969, Co.co.pro (amministratore di società),
 11 anni di contributi. Reddito netto 36.000 euro annui**



Raffronto delle pensioni annue attese			
	Ante	Post	Differenza
Date utili	Dal 01/09/37 al 01/10/39	01/04/35 al 01/01/42	
Decorrenza	settembre 2037	aprile 2035	
Età al pensionamento	68 anni	65 anni e 7 mesi	Anticipo di 2 anni e 5 mesi
Anzianità	36 anni e 7 mesi	34 anni e 2 mesi	
Tipo di calcolo	Contributivo	Contributivo	
Tipo di pensione	Anzianità Sc	Anzianità Sc	
Importo lordo annuo	28.698 euro	25.331 euro	-3.367 euro
Reddito ante	54.308 euro	52.459 euro	-1.849 euro
Tasso di sostituzione	 52,8%	 48,3%	-4,56%

Somme per il raffronto			
Totale contributi futuri	284.014 euro	261.357 euro	-22.657 euro
Totale pensioni future	390.944 euro	383.094 euro	-7.849 euro
Totale penalizzazione			14.808 euro

Indice di penalizzazione			3,87%
--------------------------	--	--	--------------

È EVIDENTE, IN QUESTO ESEMPIO, L'EFFETTO DELLA NUOVA PENSIONE ANTICIPATA, DI CUI ABBIAMO PARLATO, VALEVOLE SOLO PER I CONTRIBUTIVI PURI.

**Caso 2 – Uomo, nato nel 1960, impiegato di azienda privata, 33 anni di
 contributi. Reddito netto 24.000 euro annui**

Raffronto delle pensioni annue attese			
	Ante	Post	Differenza
Date utili	Dal 01/06/20 al 01/06/28	Dal 01/08/22 al 01/11/32	
Decorrenza	giugno 2020	agosto 2022	
Età al pensionamento	59 anni e 9 mese	61 anni e 11 mesi	Posticipo di 2 anni e 2 mesi
Anzianità	41 anni e 4 mesi	43 anni e 6 mesi	
Tipo di calcolo	Misto	Misto	
Tipo di pensione	Anzianità massima	Anzianità	
Importo lordo annuo	20.057 euro	21.965 euro	1.908 euro
Reddito ante	26.640 euro	27.497 euro	857 euro
Tasso di sostituzione	 75,3%	 79,9%	4,59%


Somme per il raffronto			
Totale contributi futuri	60.335 euro	77.539 euro	17.204 euro
Totale pensioni future	462.031 euro	457.685 euro	10.736 euro
Totale penalizzazione			-17.413 euro

Indice di penalizzazione			-4,71%
--------------------------	---	--	---------------



ne nel 1995, conservava finora il calcolo integralmente retributivo. Questa novità va considerata in combinazione con la generalizzata elevazione dell'età e dell'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Nel quadro normativo precedente il numero massimo di anni considerati dal calcolo retributivo era limitato a 40. Pertanto, anche se il calcolo contributivo è meno remunerativo, l'abolizione della limitazione ai 40 anni, anziché essere una penalizzazione, è l'unico modo per non perdere l'efficacia dei contributi versati oltre il 40° anno. L'effetto combinato come al solito ha tendenze contrastanti e pertanto non è prevedibile per tutti i casi.

Dal sito www.epheso.it. Cliccando sul pulsante evidenziato in rosso, è possibile accedere al tool personalizzato di raffronto pre e post riforma Monti-Fornero





Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



L'AGGANCIAMENTO DEI REQUISITI ALLA SPERANZA DI VITA

La revisione periodica dei requisiti di pensione, per tenere conto dell'eventuale incremento riscontrato della speranza di vita, non è una novità: è una misura introdotta già dalla Legge 122/2010. La recente riforma ha solo ribadito il principio, però ha agganciato alla revisione non solo l'età minima di vecchiaia, ma anche il requisito contributivo relativo all'anzianità. Ha inoltre portato da tre a soli due anni la frequenza degli adeguamenti dei requisiti. In questo quadro normativo, ad esempio, il requisito di anzianità accreditata di 42 anni e tre mesi per potere ottenere la pensione anticipata, nel lontano 2050 avrà incamerato circa tre anni e nove mesi di incremento, portandosi in pratica a 46 anni.



Tenendo presente che il calcolo applica sempre questo tipo di correzione dei requisiti, l'età al pensionamento e la contribuzione maturata riportata nei conteggi vanno sempre interpretate tenendo ben presente questo incremento. È anche possibile che eventuali lievi differenze dei requisiti pre e post riforma possano essere causate proprio dalla diversa frequenza di aggiornamento adottata nelle revisioni dei due modelli.

Ecco alcuni casi di esempio, chiarificatori di quanto descritto. ■

Caso 3 – Donna, nata nel 1980, artigiano titolare, 10 anni di contributi. Reddito netto 18.000 euro annui

Raffronto delle pensioni annue attese			
	Ante	Post	Differenza
Date utili	Dal 01/12/43 al 01/04/51	Dal 01/04/47 al 01/06/54	
Decorrenza	dicembre 2043	aprile 2047	
Età al pensionamento	63 anni e 3 mesi	66 anni e 7 mesi	Posticipo di 3 anni e 4 mese
Anzianità	41 anni e 10 mesi	45 anni e 2 mesi	
Tipo di calcolo	Contributivo	Contributivo	
Tipo di pensione	Anzianità massima Sc	Anzianità Sc	
Importo lordo annuo	14.079 euro	19.627 euro	5.548 euro
Reddito ante	28.547 euro	30.535 euro	1.988 euro
Tasso di sostituzione	 49,3%	 64,3%	14,96%
Somme per il raffronto			
Totale contributi futuri	156.116 euro	211.614 euro	55.498 euro
Totale pensioni future	216.442 euro	239.270 euro	22.828 euro
Totale penalizzazione			-32.671 euro
Indice di penalizzazione			-13,65%

Caso 4 – Uomo, nato nel 1975, artigiano titolare, 10 anni di contributi. Reddito netto 24.000 euro annui

Raffronto delle pensioni annue attese			
	Ante	Post	Differenza
Date utili	Dal 01/12/38 al 01/10/45	Dal 01/10/41 al 01/06/49	
Decorrenza	dicembre 2038	ottobre 2041	
Età al pensionamento	63 anni e 3 mesi	66 anni e 1 mese	Posticipo di 2 anni e 10 mesi
Anzianità	41 anni e 10 mesi	44 anni e 8 mesi	
Tipo di calcolo	Contributivo	Contributivo	
Tipo di pensione	Anzianità massima Sc	Anticipata Sc	
Importo lordo annuo	17.513 euro	22.986 euro	5.473 euro
Reddito ante	35.195 euro	37.075 euro	1.880 euro
Tasso di sostituzione	 49,8%	 62,0%	12,24%
Somme per il raffronto			
Totale contributi futuri	170.035 euro	228.743 euro	58.708 euro
Totale pensioni future	289.732 euro	323.547 euro	33.815 euro
Totale penalizzazione			-24.893 euro
Indice di penalizzazione			-7,69%